

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****BCC FELSINEA****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sabbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

**CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY**

I **crediti documentari** e le **lettere di credito stand-by** sono strumenti bancari nei quali si realizzano i crediti di firma, operazioni con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento nei confronti del beneficiario o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui.

Il credito documentario può essere quindi definito come un impegno inderogabile assunto dalla Banca Emittente, su istruzioni di un suo Cliente (compratore/ordinante) a favore di un Terzo (venditore/beneficiario) di onorare una presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni stabilite nel credito, per il regolamento dell'importo della fornitura e/o prestazione.

La lettera di credito stand-by è uno strumento simile al credito documentario ma nel quale prevale la funzione di garanzia: trattasi di impegno con il quale la banca emittente garantisce il pagamento a vista a favore del beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, dietro presentazione di documenti elencati nel testo del credito.

**Presentazione documenti**

La Banca, per decidere se accettare o pagare i documenti presentati, effettua la sua valutazione solo sull'aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale o dalla causa/contratto che l'ha fatto sorgere.

Tali operazioni sono regolate dalle norme ed usi uniformi della C.C.I (Camera di Commercio Internazionale di Parigi); tutte le parti in caso di controversia, devono rapportarsi a tali norme, salvo comunque il rispetto delle leggi in vigore nei singoli paesi.

**Modalità di utilizzo**

L'utilizzo dei crediti documentari e delle lettere di credito stand-by, può essere:

- **Pagamento a vista**: se il credito è utilizzabile per pagamento a vista cioè alla presentazione dei documenti.

- **Pagamento differito**: se il credito è utilizzabile per pagamento differito. Alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario (venditore) riceve un impegno scritto (dalla banca indicata nel credito), ad effettuare il pagamento ad una determinata scadenza.

- **Accettazione**: alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario (venditore) riceve l'accettazione di una tratta, emessa sulla banca indicata nel credito.

- **Negoziazione**: il beneficiario (venditore) può rivolgersi alla banca indicata per chiedere la negoziazione dei documenti, ottenendo di norma e se la banca è d'accordo, un accredito salvo buon fine se questa non è banca confermante. Il pagamento eseguito dalla banca confermante e dalla banca emittente è sempre liberatorio a seguito dei loro impegni irrevocabili di emissione e di conferma.

L'impegno della Banca emittente non può essere modificato o annullato senza l'accordo di tutte le parti interessate (credito irrevocabile).

**Il credito documentario può essere:**

- **IMPORT**: il cliente importatore, che presenta la richiesta di credito documentario, ne richiede l'apertura, autorizzando da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso.

Per l'emissione di crediti import è necessaria la presenza di apposita linea di credito concessa dalla banca al cliente ordinante.

- **EXPORT**: il cliente esportatore riceve dalla propria banca la notifica dell'apertura del credito documentario emesso dalla banca dell'importatore.

La concessione dell'affidamento e le eventuali proroghe vengono deliberate ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca.

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

Tra i principali rischi si evidenzia:

- poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola verifica dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte della presentazione di documenti formalmente conformi ai termini del credito concesso, per il quale la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo di conseguenza;
- la Banca, in caso di richiesta del beneficiario, è obbligata al pagamento della somma per la quale la lettera di credito stand-by è stata rilasciata, senza possibilità di ritardi o contestazioni, in caso di presentazione di documenti conformi a quanto richiesto dalla stand-by stessa; il cliente ha l'obbligo di restituire alla Banca quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di cambio, in quanto le operazioni denominate in valuta e regolate contro Euro o in una valuta diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, applicato al momento della negoziazione;
- revoca dell'affidamento per volontà della Banca, a fronte dell'uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti o fatti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

Inoltre si evidenziano i seguenti rischi specifici:

A) per l'importatore:

- di pagare, o assumere l'impegno di pagare, senza aver potuto esaminare la merce. Il cliente importatore, richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo dai rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce, poiché il controllo è fatto esclusivamente sulla documentazione;
- di sopportare oneri e rischi della sosta in dogana quando la merce perviene prima dei relativi documenti.

B) per l'esportatore:

- mancato ritiro dei documenti per rifiuto della merce. Il cliente esportatore, richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario, deve considerare attentamente se è in grado produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente e del Paese di appartenenza;
- mancato o ritardato ritiro dei documenti per merce già in possesso del compratore;
- rischio paese e rischio banca.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE	
COMMISS. APERTURA	0,08% Minimo: € 20,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. MODIFICA	0,08% Minimo: € 20,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. MANCATO UTILIZZO	Non prevista
COMMISS. UTILIZZO	0,18% Minimo: € 20,00
SPESE APERTURA	€ 26,00
SPESE MODIFICA	€ 26,00
SPESE MANCATO UTILIZZO	€ 25,00
SPESE UTILIZZO	Non previste
COMMISS. ACCETTAZIONE	0,2% Minimo: € 35,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. BIMESTRALE
COMMISS. PAGAMENTO	0,15%
SPESE ACCETTAZIONE	Non previste
SPESE DISCREPANZE	Non previste
SPESE PAGAMENTO / GENERICHE	€ 26,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	Recupero spese richieste da banca corrispondente estera
SPESE TELEX / SWIFT	Non previste
GIORNI	
DATA VALUTA	In giornata

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Il Cliente ha facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato mediante comunicazione scritta, restituendo contestualmente quanto utilizzato. La Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere è dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di un giorno lavorativo.

Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di un giorno lavorativo dall'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine di preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire quanto utilizzato.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

**BCC FELSINEA**

**Ufficio Reclami**

**Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (Bo)**

**Fax: 051 6037291**

**e-mail: [legale@bccfelsinea.it](mailto:legale@bccfelsinea.it)**

**pec: [legale@pec.bccfelsinea.it](mailto:legale@pec.bccfelsinea.it)**

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

### Legenda delle principali nozioni delle operazioni di Credito Documentario

<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
<b>Apertura</b>	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario), detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
<b>Prestazione prevista dal credito</b>	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed

	autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
<b>Modifica/emendamento</b>	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
<b>Utilizzo</b>	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
<b>Rischio Paese</b>	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.).
<b>Calendario FOREX</b>	Calendario delle festività internazionali. Viene utilizzato nel sistema dei pagamenti internazionali.
<b>Fideiussione</b>	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b>Cambio</b>	Controvalore dell'Euro espresso nella divisa di un altro Paese.
<b>Valuta estera</b>	Moneta diversa dall'Euro, avente corso legale in paesi esteri.
<b>Negoziazione</b>	Trasformazione di banconote, assegni esteri o di traveller cheque espressi in Euro, nella valuta di un altro Paese, o viceversa.
<b>Spese istruttoria fido</b>	Spese applicate per l'esame della concedibilità e/o della revisione di un fido.